



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

**COMMISSIONI RIUNITE**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

8<sup>a</sup> seduta: mercoledì 3 giugno 2020

Presidenza del presidente della 2<sup>a</sup> Commissione OSTELLARI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1690) *Deputati DORI ed altri. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera dei deputati*

(1180) *Daniela DONNO ed altri. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

(1275) *BALBONI ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

(1692) *PILLON ed altri. – Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori*

(1743) *Licia RONZULLI. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(1747) *Alessandrina LONARDO. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 8, 9
D'ANGELO (M5S), relatrice per la 2 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	3, 8
MANTOVANI (M5S), relatrice per la 1 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	6

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(1690) Deputati DORI ed altri. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera dei deputati**

**(1180) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**

**(1275) BALBONI ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo**

**(1692) PILLON ed altri. – Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori**

**(1743) Licia RONZULLI. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**

**(1747) Alessandrina LONARDO. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747.

Prego le relatrici D'Angelo e Mantovani di riferire alle Commissioni su tali disegni di legge.

D'ANGELO, *relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, i disegni di legge in esame, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri, si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge n. 71 del 29 maggio 2017, in materia di contrasto e prevenzione del *cyberbullismo*. Più nel dettaglio, la disposizione interviene sull'articolo 1 della citata legge n. 71, estendendone il campo di applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l'articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato a elaborare il piano di azione inte-

grato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo. Si prevedono, inoltre, iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L'articolo 2, infine, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 2017, recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri, introduce nel codice penale il nuovo articolo 612-*quater*, rubricato «Bullismo». La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o, comunque, mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 612-*quater* prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio.

Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del *cyberbullismo* svolta in questa legislatura dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito, il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul *cyberbullismo*, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*. L'articolo 3, infine, prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo – prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole – «responsabilizzare» maggiormente i genitori che acquistano *device* che sono dati in uso ai propri figli.

Il disegno di legge n. 1747, di iniziativa della senatrice Lonardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di *cyberbullismo*. In primo luogo il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inse-

risce una puntuale definizione. Il disegno di legge introduce sanzioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede l'applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. È previsto poi un aumento di pena (fino alla metà) nei casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa. Nei casi di condanna definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede, infine, puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*. Si prevede, in particolare, che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di gestire lo *stress*, la rabbia e l'impulsività anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il *cyberbullismo* al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è, inoltre, riconosciuta un'indennità di funzione per l'esercizio della carica. Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*». Si prevede, in particolare, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di *cyberbullismo*, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia di età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee

guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* coerente con i risultati della valutazione dei rischi nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di *cyberbullismo*, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; e, infine, l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di *cyberbullismo* che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

MANTOVANI, *relatrice per la 1<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, i provvedimenti in esame recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo. Nell'illustrare il contenuto delle proposte, mi soffermerò sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge n. 1180, a prima firma della senatrice Donno e originariamente assegnato alla sola 1<sup>a</sup> Commissione, interviene sulla legge n. 71 del 2017 in materia di *cyberbullismo*, estendendone l'ambito di applicazione anche al fenomeno del bullismo. A tal fine è modificato il titolo stesso della legge ed è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico che, rispetto a quello attualmente vigente, comprende anche la prevenzione e il contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'istruzione, redige un piano di azione integrato e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, al quale devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete Internet. Il piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. La proposta prevede, inoltre, che il Ministro dell'istruzione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico. Nelle more dell'adozione del piano di azione integrato così predisposto, si prevede, come norma transitoria, l'applicazione

delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri, introduce nel codice penale il nuovo articolo 612-*quater*, concernente il reato di bullismo. Per ulteriori dettagli si rinvia all'illustrazione della relatrice per la Commissione giustizia, Commissione alla quale era stata originariamente assegnata questa proposta.

Il disegno di legge n. 1692, a prima firma del senatore Pillon, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del *cyberbullismo* svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel merito, il disegno di legge si compone di tre articoli. Nell'ambito dei profili di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, segnalo in particolare i primi due articoli: l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno; l'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

Infine, il disegno di legge n. 1747, di iniziativa della senatrice Lonardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. In primo luogo, il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Inoltre, il testo modifica la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede, infine, puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*. Si prevede, in particolare, che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di gestire lo *stress*, la rabbia e l'impulsività anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'agggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il *cyberbullismo* al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è, inoltre, riconosciuta un'indennità di funzione per l'esercizio della carica.

Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*». Si prevede, in particolare, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di *cyberbullismo*, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia di età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* coerente con i risultati della valutazione dei rischi nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di *cyberbullismo*, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di *cyberbullismo* che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

Data la complessità dell'argomento, ritengo opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

PRESIDENTE. Propongo che la discussione dei disegni di legge testé illustrati e dei disegni di legge nn. 1690 e 1743 prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

D'ANGELO, *relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, avanzo anch'io la richiesta di procedere a un ciclo di audizioni per approfondire la materia e chiedo altresì, come avevamo fatto preliminarmente durante l'incardinamento dei primi due disegni di legge, l'acquisizione delle risultanze dei lavori della Commissione infanzia sull'argomento.



PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo sul ciclo delle audizioni e sull'acquisizione della documentazione.

Propongo come termine per l'indicazione degli auditi martedì 9 giugno alle ore 14,30. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,55.*





